

COMUNE DI RHO

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI.



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI.

Art. 1 - Principi ispiratori

1. Il Comune di Rho, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà, riconosce nell'associazionismo, per la sua presenza e diffusione sul territorio, una risorsa insostituibile, una realtà capace di interpretare le esigenze dei cittadini ed interagire efficacemente con l'Amministrazione comunale nella programmazione e definizione delle politiche culturali e delle iniziative da realizzare sul territorio comunale.
2. Il Comune di Rho, nell'ambito delle proprie funzioni che prevedono la valorizzazione delle libere forme associative, individua nella Consulta delle Associazioni culturali, lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di realizzare, con i cittadini e le istituzioni operanti sul territorio, le sinergie necessarie al perseguimento di obiettivi condivisi.

Art. 2 - Istituzione

1. Il presente regolamento istituisce quindi la Consulta delle Associazioni Culturali e ne disciplina il funzionamento e le competenze, in attuazione di quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto comunale.

Art. 3 - Finalità ed attività

1. La Consulta delle Associazioni culturali è un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione di libere associazioni impegnate in attività destinate a tutte le fasce d'età, nel settore culturale.
2. E' pertanto compito di questo organismo esprimere pareri e formulare proposte nell'ambito delle politiche e delle iniziative culturali.
3. La Consulta propone e collabora alla realizzazione di iniziative volte a favorire la sinergia tra le associazioni locali e le istituzioni e tra queste e l'Amministrazione Comunale, a diffondere l'informazione e a promuovere attività e manifestazioni congiunte.

Art. 4 - Organi

1. Gli organi della Consulta sono:
 - l'Assemblea generale;
 - il Comitato esecutivo.

Art. 5 - Assemblea generale

1. L'Assemblea generale della Consulta delle Associazioni è presieduta dall'Assessore alla Cultura o da suo delegato ed è composta da :

- un rappresentante per ogni associazione culturale iscritta nell'apposito Albo comunale delle Associazioni;
 - un segretario designato tra i componenti dell'Assemblea che redige il verbale delle riunioni in forma sommaria;
 - un Vicepresidente eletto fra i suoi componenti che collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza.
2. La prima seduta dell'Assemblea generale della Consulta delle Associazioni culturali deve essere convocata entro un mese dalla data di istituzione della Consulta.
 3. Le Associazioni aderenti alla Consulta non devono perseguire fini di lucro e devono avere come scopo principale l'aggregazione dei cittadini e il perseguimento di fini culturali. Fanno parte di diritto della Consulta tutte le Associazioni Culturali cittadine iscritte all'Albo comunale delle Associazioni. Per quanto concerne le Associazioni in attesa di inserimento nell'Albo comunale delle Associazioni culturali, l'Assemblea generale può decidere di coinvolgerle anticipatamente ai propri lavori.

Art. 6 - Convocazioni e deliberazioni

1. L'Assemblea generale si riunisce, convocata dal Presidente, a mezzo lettera, con preavviso, di norma, non inferiore a 5 giorni, almeno tre volte all'anno.
2. Per ogni seduta, unitamente alla convocazione, dovrà essere comunicato a tutti i membri anche un ordine del giorno nel quale dovranno essere indicati gli argomenti da trattare. L'Assemblea si riunisce, discute e delibera in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. L'Assemblea delibera validamente delle proposte e dei pareri con il voto favorevole dei presenti aventi diritto al voto.
3. Possono inoltre essere invitati alla riunione dell'Assemblea rappresentanti di istituzioni, enti, associazioni che abbiano specifico interesse sull'argomento in discussione, ovvero i capigruppo consiliari o loro delegati.

Art. 7 - Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo è composto da :

- L'Assessore alla Cultura con funzione di Presidente
- Un rappresentante per ogni tipologia di attività culturale presente all'interno dell'Assemblea, con un massimo di complessivi dodici (12) rappresentanti, tra i quali viene successivamente designato il Vicepresidente del Comitato esecutivo. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza.

2. Le funzioni di segretario del Comitato esecutivo sono svolte da un componente del Comitato stesso, all'uopo incaricato.

3. Il Comitato esecutivo si riunisce di regola almeno quattro volte all'anno su invito del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 8 - Competenze del Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo ha il compito di elaborare le proposte e i progetti da sottoporre all'esame dell'Assemblea e dare esecuzione alle disposizioni generali approvate dall'Assemblea stessa.
2. Alla fine del mandato della Consulta, il Comitato esecutivo è chiamato a presentare una relazione al Consiglio comunale.

Art. 9 - Sede della Consulta

1. La sede della Consulta delle Associazioni è presso Villa Burba.
2. L'Assemblea generale e il Comitato esecutivo, di norma, si riuniscono presso un locale di Villa Burba o di altra sede comunale.
3. La partecipazione agli organi della Consulta delle Associazioni è gratuita e volontaria pertanto ai componenti degli stessi non spetta alcun gettone o rimborso spese.

Art. 10 - Durata della Consulta


1. La Consulta delle Associazioni resta in carica per ventiquattro (24) mesi dalla data di istituzione della stessa.



Il presente Regolamento è stato approvato con atto del Consiglio Comunale n. 33 del 06.10.2011, divenuto esecutivo in data 22.10.2011.

Rho, 25.10.2011

Il Segretario Generale
Adriano Barlassina



Il Sindaco
Pietro Romano



